



TRIBUNALE DI IMPERIA

in persona dei Magistrati:

Dott.ssa Silvana Oronzo

Presidente

Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis

Giudice Rel.

Dott. Pasquale Longarini

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato il 3.7.2018 dalla Immobiliare TORRE ANTICA S.r.l. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva *ex art. 161*, comma 6, l.f.;

Ritenuto che sussistono, allo stato, elementi per ritenere che la "sede principale" dell'impresa ricada nel circondario di questo Tribunale, avendo la ricorrente rappresentato che la sede legale, sita in Milano, corrisponde ad un mero domicilio della società presso lo studio del proprio consulente contabile, dott. Giacomo Mesiano, e che l'attività d'impresa è svolta unicamente in Pompeiana (IM) ove è presente il complesso immobiliare realizzando;

Considerato che la ricorrente è una società di capitali in possesso dei requisiti dimensionali per la fallibilità e che versa in uno stato di crisi finanziaria per carenza di liquidità, attesa la contrazione del mercato dell'edilizia abitativa in cui opera la società, l'andamento negativo rispetto alle previsioni di spesa delle operazioni di permuta terreni/appartamenti, l'esito sfavorevole per la ricorrente del contenzioso arbitrale intercorso con la società Edilbotta HM srl in liquidazione appaltatrice dei lavori oggetto della convenzione attuativa stipulata da Torre Antica srl con il Comune di Pompeiana, definito con lodo in data 21.5.18, che ha riconosciuto un credito della appaltatrice pari ad € 306.559,26;

Verificato l'avvenuto deposito dei bilanci di esercizio del 2014, 2015, 2016 e della proposta di approvazione del bilancio al 31.12.2017, nonché di situazione patrimoniale aggiornata al 29.6.2018;

Visto il rispetto delle formalità previste dall'art.152, 2° e 3° comma, l.f.;

Verificato l'avvenuto deposito dell'elenco dei creditori e dell'importo dei rispettivi crediti;

Ritenuto tuttavia che il predetto elenco dovrà essere integrato con l'indicazione dell'importo dei crediti erariali maturati alla data di deposito del ricorso, che risulta omessa;

Preso atto della dichiarazione della ricorrente circa la mancata proposizione, nei due anni precedenti il deposito del ricorso, di altra domanda *ex art. 161 co. 6 l.f.* cui non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti e circa la mancanza di istanze di fallimento;

Ritenuto opportuno, in base alla situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta, disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013;

Ritenuto, peraltro, che in ragione della particolare natura del procedimento è necessario disporre il deposito di adeguata cauzione a garanzia del pagamento delle spese di procedura ed, in particolare, di quelle necessarie a corrispondere gli oneri di spettanza del commissario giudiziale;

Ritenuto, quanto alla decorrenza del termine per il deposito della proposta di concordato pieno, che l'art. 33 del D.L. 22/6/2012, conv. dalla l. 7/8/2012 n. 134, modificando tra l'altro l'art. 161 l.f. ha



introdotto la possibilità di posticipare la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 ad un momento successivo rispetto al deposito del ricorso “entro un termine compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi”;

considerato che tale modalità di presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (c.d. *domanda prenotativa*) costituisce un'alternativa rispetto all'ordinario deposito simultaneo, di modo che il termine sopra indicato non può che decorrere dal deposito del ricorso, giacchè in caso contrario il termine stesso verrebbe ingiustificatamente esteso in relazione alla data di emissione del provvedimento del Tribunale;

P Q M


Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

- **ASSEGNA** termine alla società ricorrente di 90 giorni decorrenti dal deposito del ricorso (ossia dal 03.07.2018), e dunque termine **sino al 2 novembre 2018**, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione previsti dai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., ovvero per la proposizione della domanda prevista dall'articolo 182-bis, primo comma;
- **NOMINA** commissario giudiziale il Dott. Antonio Parolini, con studio in Imperia, Via De Sonnaz 22, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del suddetto termine e successivamente (in caso di deposito del piano e della proposta) fino all'eventuale decreto di ammissione, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati, nonché esprimere i pareri richiesti sulle istanze eventualmente presentate;
- Stabilisce fondo spese pari ad € 10.000,00, che dovrà essere depositato entro il termine di **quindici giorni** dalla comunicazione del presente decreto;
- **DISPONE** che la ricorrente:
 - con periodicità mensile a decorrere dal 6.9.2018 provveda a depositare presso la Cancelleria del Tribunale, trasmettendone copia al Commissario giudiziale:
 - una relazione dettagliata sulla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, che verrà pubblicata a cura della Cancelleria, entro il giorno successivo, nel registro delle imprese;
 - una relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano;
- **SEGNALA:**
 - a) che non possono essere compiuti fino all'eventuale decreto di ammissione di cui all'art. 163 l.f. atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
 - b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato per nessun motivo;
 - c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
 - d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
 - e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile.




Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Imperia, li 26.7.2018.

Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis



Presidente
Dott.ssa Silvana Oronzo



TRIBUNALE DI IMPERIA
Depositato in Cancelleria
Imperia, 01.08.2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Elena DORIA MIGLIETTA

